

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 2022.

Disposizioni per l'attuazione del sostegno alle imprese energivore di interesse strategico attraverso le garanzie di Sace S.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, del predetto decreto-legge, che, al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, autorizza Sace S.p.a. a rilasciare garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per un impegno complessivo massimo entro i 5.000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da Sace S.p.a.;

Considerato che la medesima disposizione prevede ulteriormente che la predetta garanzia sia rilasciata per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, precisando che la garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata e che analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica;

Considerata, pertanto, la necessità di definire il quadro normativo di riferimento per l'attuazione della misura e di individuare, ai fini dell'attuazione della citata misura di sostegno attuata da Sace S.p.a., gli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

Vista la comunicazione della Commissione 2022/C 131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022 e, in particolare, la sezione 2.2, «Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto-legge, che detta disposizioni sull'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quando presso di essi siano occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno e qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione;


Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali per l'attuazione del sostegno alle imprese energivore di interesse strategico attraverso le garanzie di Sace S.p.a.

1. La misura di sostegno, attraverso il rilascio di garanzie in favore di banche per l'erogazione di linee di credito a imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, prevista dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è attuata da Sace S.p.a., sulla base della disciplina richiamata dal medesimo articolo, ai sensi e nei limiti della sezione 2.2 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 e previa autorizzazione della medesima Commissione in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



Art. 2.

Stabilimenti di interesse strategico nazionale interessati

1. In sede di prima applicazione costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale gli impianti siderurgici già in gestione del gruppo Ilva, gestiti, alla data di adozione del presente decreto, dal gruppo Acciaierie d'Italia. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati in conformità all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, possono essere individuati ulteriori stabilimenti che, per le relative caratteristiche di strategicità, rientrano nel campo di applicazione della misura prevista dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1794

22A04113

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Taleggio» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Taleggio»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2022/955 del 14 giugno 2022, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Taleggio», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Taleggio», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/955 della Commissione del 14 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie L 165 - del 21 giugno 2022.

